

Il cronista che svolge con onestà intellettuale e correttezza il suo lavoro garantisce il diritto d'informazione ai cittadini, ma senza protezione per sé

di Carmine Olivieri*



Olivieri

Il direttore de "il Sud", dott. Nicola Nigro, con una lettera agli addetti ai lavori, ha posto sul tappeto un tema molto discusso nel passato ed ancora adesso, ponendosi il seguente interrogativo: " il giornale e la comunicazione in genere possono essere ancora considerati la "sentinella" di una società civile e democratica?". In merito, ci sono stati alcuni interventi che qui di seguito riportiamo, mentre nel box (a piè di pagina) riportiamo la lettera del direttore.

Il primo intervento che riportiamo è quello del magistrato Carmine Olivieri:

Non si strumentalizzino i diritti, ma neppure i poteri.

Un cronista che, sul suo giornale e per il tramite di altro mezzo di informazione, riporta fatti, comportamenti, avvenimenti veri (con onere di diligente controllo circa la loro sussistenza), di chiaro rilievo sociale e con un lessico civile e corretto, in sé non autonomamente offensivo, è un cronista che esercita legittimamente e senza arbitri il diritto di cronaca.

E' un cronista che mai potrebbe incappare in una condanna per lesione all'altrui reputazione, sia che essa riguardi una persona fisica, od un ente pubblico o privato che sia, od una rappresentanza del medesimo: se poi il racconto sereno

e lineare di fatti di pubblico interesse comporterà l'inevitabile compromissione della reputazione o dell'immagine dei soggetti coinvolti, tale ultimo interesse è destinato a cedere, rispetto al diritto di raccontare del giornalista.

Un diritto, quello di far cronaca che, se correttamente esercitato nei termini sopra spiegati, trasforma l'offesa del giornalista all'onore ed alla reputazione altrui da fatto punito dal diritto penale a fatto "scriminato" (giustificato) dall'intero ordinamento giuridico: la previsione penalistica della diffamazione a mezzo stampa di cui all'art.595 CP viene neutralizzata, in nome di un valore ben superiore, il principio della libertà di pensiero, scolpito nell'art.21 della Costituzione.

L'art.21 custodisce l'essenza della nostra democrazia, e ciò si avverte in maniera lampante, quando i protagonisti della cronaca giornalistica ricoprono ruoli pubblici di natura politica, istituzionale, comunque rappresentativa.

Più si fa corretta informazione, più si dimostra efficace il controllo sui pubblici poteri.

Più si fa corretta informazione, più si sta dalla parte del cittadino.

Analoghe considerazioni valgono per il diritto di critica giornalistica, dove l'elemento valutativo prevale su quello rappresentativo (proprio del diritto di

cronaca), e dove, perciò, la libertà di giudizio è tanto più corretta (e scriminata penalmente) quanto più è radicata ad una puntuale e rigorosa (od anche notoria) ricostruzione dei fatti.

Ad esempio, la critica feroce e senza sconti nei confronti di talune amministrazioni di grandi città italiane, per il tilt provocato dalle notorie precipitazioni nevose di qualche tempo fa, quand'anche ciò dovesse comportare la lesione all'immagine ed alla reputazione (latamente intesa) degli amministratori e dei soggetti pubblici coinvolti ed additati come responsabili, non può in linea di massima costituire condotta criminosa, ai sensi dell'art.595 CP.

Il cronista, al contrario, opera senza alcuna protezione ordinamentale, e quindi rischia la querela e la conseguente condanna penale, allorché si allontana dai parametri della corretta informazione (verità dei fatti, rilievo sociale dei medesimi, racconto civile) al punto da far ritenere il suo "pezzo" come mero pretesto per colpire qualcuno.

E più egli si allontana da tali parametri - raccontando fatti non veri o non del tutto veri, od attinenti ad aspetti del tutto personali od intimi del soggetto preso di mira, od usando un linguaggio in sé smodato e scorretto nei confronti di taluno - più dimostrerà di avere costruito "ad arte" quel pezzo, fuor da ogni

vero intento di raccontare una realtà di interesse collettivo.

Sul versante opposto, invece, è lecito chiedersi quando, ed in quali condizioni, il promovimento dell'azione querelatoria da parte di soggetti pubblici che si ritengono essere stati offesi - al di là del problema dell'opportunità di agire con un tale mezzo - possa costituire un legittimo esercizio del potere a tutela dell'ufficio o dell'istituzione che si ricopre o, al contrario, una mera strumentalizzazione del proprio ruolo pubblico per far paura alla stampa ed indurla a tacere.

Intanto, appare pacifico che i singoli consiglieri od assessori o lo stesso sindaco che si sentano lesi anche come "singoli" possono a loro volta far valere in sede giudiziaria i loro diritti individuali alla punizione dell'offensore ed alla riparazione dell'offesa da loro subita in quanto persone, distintamente dall'offesa subita dall'Ente da essi rappresentato.

Tomando al tema centrale, se ci si vuol rifugiare sotto la bandiera della mera e formale regolarità del procedere, non vi è dubbio che la legittimità della scelta di un Ente Pubblico (Comune, Provincia, Regione, ecc...) di querelare taluno risiede nell'ineccepibile rispetto delle procedure interne all'Ente ed inerenti alla formazione della sua volontà, perché solamente il rispetto di quelle procedure garantisce il formarsi di una volontà amministrativa non viziata.

In questo senso, una giunta municipale che gestisca la questione "in esclusiva" non si pone affatto fuori dalla legge. Tuttavia, il pericolo che una tale scelta venga avvertita dalla gente come atto dispotico di una maggioranza politica di "nominati" dal sindaco, che mira a tutelare se stessa dagli attacchi esterni piuttosto che l'Ente che rappresenta, o gli stessi rischi di strumentalizzazione politica che di tale scelta possa fare la minoranza consiliare o, comunque, l'opposizione tutta (compresa

Una società con un'informazione intimidita può essere definita civile e democratica?

Caro avvocato, per il prossimo numero de "la Giustizia" l'argomento potrebbe essere:

"Il giornale e la comunicazione in genere possono essere ancora considerati la sentinella di una società civile e democratica"?

Il diritto penale deve essere "attivato" solo quando si determinano abusi, violenze, soprusi o quando c'è comunque la violazione dei dritti e dell'onorabilità degli altri?

1- Tutto questo è attuale, anche alla luce della delibera n. 308/2011 della Giunta del Comune di Scafati (vedi allegato 2 e 3), ove si parla di denuncia penale, a prescindere: un "diritto penale" preventivo;

2- Vengono promossi "interventi giudiziari" non sempre a sostegno dell'informazione e contro le malefatte dei "governanti" che, troppo spesso, esercitano il loro potere con spreco del denaro pubblico, oppure di mancati interventi per la realizzazione di servizi utili o indispensabili ai cittadini.

Esempi, in merito, se ne possono fare tanti. Solo per citarne qualcuno:

"Un giornale pubblica la notizia della carenza di acqua in una zona di un Comune. Nonostante ci sia stato l'intervento riparatore sul depuratore, i cittadini continuano ad essere senz'acqua; eppure era stato un cavallo di battaglia del Sindaco eletto. Ovviamente, ciò viene ricordato al primo cittadino. Alla conoscenza della notizia, da parte delle "autorità competenti", per averla letta sul giornale o per un'e-

ventuale denuncia da parte del primo cittadino per lesa maestà, la ratio vorrebbe che prima ancora di dar corso all'indagine sul "giornale", si dovrebbe verificare se davvero i cittadini siano realmente senz'acqua e se davvero, nonostante la riparazione, il depuratore ancora non funzioni.

A tal proposito, qualche tempo fa, è stato pubblicato su "il Sud" un intervento del Dott. Carmine Olivieri, Sostituto Procuratore della Repubblica, (vedi allegato 4) ove viene sottolineata l'importanza dell'informazione:

"Il sistema informativo, ossia il complesso dei mass-media (TV, giornali, ecc...) esistente in uno Stato, rappresenta il principale baluardo di libertà e di democrazia, ma ad una condizione: cioè che esso sia un sistema 'plurale'".

Se è vero, come è vero, che la Comunicazione viene ad essere l'essenza della Democrazia, così come sottolinea anche l'art. 21 della Costituzione, ciò significa che non è solo un problema dei giornalisti e degli addetti ai lavori, ma soprattutto del mondo dei giuristi e, in primis, degli avvocati, sempre in prima fila in questi casi. Ecco il motivo della presente, che mira ad un coinvolgimento sostanziale di tutti coloro che hanno a cuore la democrazia e la libertà del cittadino e degli avvocati che difendono quotidianamente i diritti fondamentali di tanti "poveracci", spesso, vittime di soprusi anche da parte di strutture statali.

In attesa, con cordialità

Nicola Nigro

Mirare a portare al vaglio del giudice penale sempre e comunque i protagonisti dell'informazione, vuol dire che si pensa a qualcosa di diverso dalla partecipazione del cittadino e dalla buona amministrazione

quella che non siede tra i banchi consiliari) sono dietro l'angolo.

Ma allora, quale potrebbe essere il miglior metodo per decidere, all'interno di un ente, se avanzare o meno querela all'autorità giudiziaria, per la lesione dell'immagine e/o reputazione di quell'ente?

La risposta è semplice: colmare la fredda logica della competenza a decidere con il più "pastoso" criterio dell'opportunità, insomma rendere allargata e partecipata una decisione che, sul piano della legittimità, resterebbe mero atto della Giunta municipale.

Trasformare quello - il conferimento di mandati "ad litem" a legali esterni - che da molti è ritenuto un mero atto gestionale della giunta amministrativa in un vero e proprio atto di indirizzo politico, che sia il portato della riflessione dell'intero consiglio comunale, organo non nominato, ma di diretta investitura popolare, cui sarà in questo modo demandato di valutare e decidere se il Comune (e non la sua maggioranza) abbia subito o meno una lesione di natura diffamatoria.

Questa la logica del buon governo di un territorio. Questo un efficace criterio, sul piano democratico, per valutare la buona fede degli amministratori ed il loro tenere effettivamente a cuore gli interessi municipali superiori.

Trincerarsi dietro la logica della stretta competenza della giunta municipale significa abbracciare una legittimità "senza anima", che porta con sé una conseguenza paradossale, contraria alle aspettative di chi opera: l'indurre a pensare - si ripete, al di là delle presumibili buone intenzioni degli amministratori - che in quell'agire si annidi un atto di abuso amministrativo, oltre che di arroganza politica.

E ciò è tanto più vero quanto più si dimostra impegnativa la scelta, che nel caso di specie mira a portare al vaglio del giudice penale i protagonisti dell'informazione, quali facenti parte di un meccanismo diffuso di controllo sociale e politico, una scelta, allora, che, per avere un buon credito sociale, mai potrebbe essere confinata ad un organo di governo o di mera esecuzione.

E' giusto, perciò, che tale scelta passi attraverso il vaglio dell'organo "più politico" di tutti, il Consiglio, perché la decisione che si assumerà non fuoriesca da organi espressione di sola maggioranza (il sindaco, la giunta, i singoli assessori), bensì sia la derivante di un confronto dialettico tra tutte le forze politicamente rappresentate sul territorio.

Solo in questo modo ogni decisione in favore della strada giudiziaria apparirà frutto di un agire democratico e non dispotico.

Solo in questo modo il denaro pubblico, che sarà impegnato per la strada giudiziaria, potrà dirsi, oltre che come legittimamente, anche come opportunamente speso.

*Magistrato in Salerno

La "Questione Giustizia" tra passato, presente e futuro

di Salvatore Russo*

Livio Pepino, nell'ultimo numero di "Questione Giustizia" si sofferma sui temi del conflitto sociale, democrazia e intervento sociale.

"Da qualche tempo rabbia indignazione riempiono le piazze. In Italia e nel mondo. In genere pacificamente, talora con esplosioni di violenza. È accaduto da ultimo in Grecia e in Italia. Ma non molti mesi fa era accaduto, con caratteristiche e manifestazioni diverse, in Francia, in Germania, nel Regno Unito. Alle violenze segue, invariabilmente, il rito della stigmatizzazione: sacrosanto ma inutile se non accompagnato da analisi capaci

apparati. Ma il protagonismo (delegato) delle divise e delle toghe non risolve i problemi e, spesso, apre la strada a derive e irrigidimenti autoritari.

La violenza è sempre un fatto negativo: quando proviene da chi esercita il potere e quando è esercitata da chi vi si oppone. E non è un'attenuante il suo esercizio in vista (o nella speranza) di un cambiamento politico di segno egualitario ed emancipatorio. Per motivi etici, ma anche per ragioni politiche. I mutamenti sociali e istituzionali sono segnati dai percorsi seguiti per realizzarli: le dure lezioni del secolo breve hanno spento ogni illusione contraria, dimostrando che sempre i nuovi assetti politici e istituzionali risentono del surplus di violenza che li ha generati. Non è, dunque, in discussione la presa di distanza. Ma onestà intellettuale e intelligenza politica impongono di non fermarsi a giudizi superficiali e ad analisi di maniera, liquidando le esplosioni di violenza come provocazioni o follie di aree marginali e irresponsabili e impropriamente assimilando idee e gesti, offesa e reazione, aste di bandiere e armi da fuoco, antagonismo sociale e terrorismo. Esorcizzare i fatti è inutile. Nella piazza e nel conflitto sociale la violenza è sempre esistita: in forma spontanea (basta leggere le attualissime pagine dei Promessi Sposi sull'assalto al forno, nel corso del quale "il futuro accrebbe le forze della moltitudine, più d'uno fu conciato male e due ragazzi vi rimasero morti" o come portato del ribellismo di aree radicali, disinteressate agli equilibri politici generali, refrattarie alla costruzione di alleanze e prospettive condivise, convinte della necessità di chiedere tutto e subito e



propense a inescare e cavalcare il conflitto (nella convinzione che ciò sia foriero di nuovi equilibri). Per questo non basta esorcizzare e reprimere ma va messa in campo di politica: per capire, per dialogare, per dare risposte (anche se le domande sono mal formulate). Non si tratta di buonismo ma di lungimiranza e di realismo. Le ma infestazioni di violenza chiamano in causa la giurisdizione, che - superfluo dirlo - i reati con esse connessi vanno perseguiti e repressi. Ma anche qui, nei momenti di crisi più acuta, emergono distorsioni e pressioni improprie. Accade così, sotto tutti i cieli, che si chieda alla magistratura di "non andare troppo per il sottile" e di rifuggire dalle pastoie del garantismo. Eppure, ai giudici compete fare i giudici: per loro adeguarsi a vedere colpevoli anche dove non ce ne sono - sono ancora parole di Alessandro Manzoni, questa volta tratte dalla Storia della Colonna infame - allineandosi all'aspettativa generale "non è una scusa, ma una colpa.

*Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Salerno

Il cittadino normale (onesto): cosa deve pensare? Tra "pastoie per il garantismo", violenza di piazza, tangenti e "corruzione istituzionale" si può anche porre la "Questione Giustizia"? Per far fronte a ciò si può chiedere alla Magistratura di "non andare troppo per i sottile"?

di individuarne le ragioni profonde, di mettere in campo risposte articolate e credibili, di evitare la loro riduzione a meri problemi di ordine pubblico. Eppure raramente si va al di là del rito. È una vecchia storia. Soprattutto quando la politica è debole, incapace, corrotta, il governo delle tensioni e dei conflitti sociali viene scaricato sugli



INFORMAZIONE E LIBERTÀ'
NO AL SILENZIO

